

## Detrazioni fiscali a rischio se usi il conto cointestato

9 Aprile 2021 | Autore: [Paolo Remer](#)



La contitolarità delle quote consente la deduzione degli oneri solo al 50% se la spesa è stata sostenuta con pagamento tratto dal conto in comune tra coniugi.

Il pagamento fatto da un conto corrente cointestato tra marito e moglie può essere scaricato dalle tasse solo a metà: lo afferma una nuova sentenza tributaria [1] accogliendo la tesi dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente aveva detratto dall'Irpef un versamento per la previdenza complementare, eseguito con bonifico tratto dal conto cointestato con il coniuge.

Questi contributi sono oneri deducibili dal reddito fino a 5.164,57 euro annui.

Consentono perciò di realizzare un notevole risparmio d'imposta.

Il pagamento effettuato era stato riportato in dichiarazione dei redditi (si trattava del modello Unico 2016, relativo al periodo d'imposta 2015) ma l'Amministrazione finanziaria ha detto stop, riconoscendo la deduzione fiscale solo nella misura del 50% perché il prelievo era tratto dal conto corrente cointestato.

Così è arrivata la cartella di pagamento per il recupero parziale della somma. Il contribuente si è opposto, sostenendo che nel conto corrente cointestato a firme disgiunte ciascuno dei due contitolari può validamente disporre dell'intera somma depositata. Ma il suo ricorso è stato respinto: la Commissione tributaria provinciale di Perugia [1] ha ritenuto che egli non aveva dimostrato la provenienza e la titolarità esclusiva delle somme utilizzate per il pagamento, sicché per il principio di contitolarità delle quote in capo ai cointestatari (in questo caso, il 50% ciascuno) la deducibilità è stata riconosciuta solo a metà.

La pronuncia non pare condivisibile. Se questo orientamento dovesse affermarsi, sarebbero a rischio parecchie detrazioni fiscali, specialmente le spese fatte valere in

dichiarazione dei redditi e che abbattano l'imponibile Irpef (oneri deducibili) o l'imposta da pagare (oneri detraibili). È vero che le somme giacenti su un conto corrente cointestato si presumono appartenenti in parti uguali ai contitolari [2], ma è anche vero che ciascuno di essi, quando il rapporto consente l'operatività disgiunta, può disporre dell'intero importo depositato, potendo ad esempio prelevare l'intera somma a credito sul conto [3].

Ma soprattutto, nel caso deciso, era stato rispettato il principio della tracciabilità dell'operazione e della sua riconducibilità al contribuente che l'aveva effettuata: nel bonifico utilizzato per il versamento dei contributi figurava il codice fiscale dell'intestatario e beneficiario della prestazione. In questi casi, la stessa Agenzia delle Entrate [4] ammette la detraibilità delle varie spese «sostenute» dal contribuente o da un suo familiare a carico, con l'unica necessità che il suo nominativo compaia nel documento fiscale, come la fattura.

Per questo, nulla vieterebbe ad uno dei coniugi di usufruire interamente delle deduzioni o detrazioni spettanti, riportandole nella propria dichiarazione dei redditi, se è stato lui a sostenere effettivamente la spesa, come prevede espressamente la legge [4] quando parla di «oneri sostenuti dal contribuente». Non dovrebbe essere richiesta dal Fisco nessuna dimostrazione ulteriore sulla provenienza delle somme affluite nel conto cointestato e tantomeno sull'appartenenza esclusiva di esse al soggetto che le porta fiscalmente in deduzione.

D'altronde, la norma [2] che presume la titolarità delle quote del [conto corrente cointestato](#) in parti uguali «se non risulta diversamente» - cioè salvo prova contraria da fornire a cura del correntista che vanta un'attribuzione diversa e maggiore - è dettata ai fini civili e non sembra di immediata applicazione in ambito tributario, dove vigono le disposizioni speciali che guardano all'effettivo sostenimento della spesa ed al soggetto nel cui interesse la prestazione ammessa in deduzione o in detrazione è stata eseguita, come ad esempio nel caso delle ristrutturazioni edilizie degli edifici o delle spese mediche; altrimenti, la tesi oggi affermata dalla sentenza di merito, se dovesse diffondersi e trovare riscontro in altre pronunce, rischia di vanificare un'ampia serie di benefici fiscali in tutti i casi in cui contribuenti usano per i pagamenti un conto cointestato.

note

[1] Comm. Trib. Prov. Perugia, sent. n. 104/21 del 26.02.2021.

[2] [Art. 1298, comma 2, Cod. civ.](#)

[3] [Art. 1854 Cod. civ.](#)

[4] Agenzia Entrate, Circ. n. 95/E/2000.

[5] Art. 10, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

( da [www.la leggepertutti.it](http://www.la leggepertutti.it) )